

*Luigi*

quali, nell'esprimere il parere che nel caso in esame non sia applicabile l'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 per il personale di ruolo dell'I.N.A., hanno posto in risalto la possibilità di migliorare il trattamento economico mensile di cui in atto fruisce il suddetto, mediante un provvedimento equitativo, al di fuori di qualsiasi norma contrattuale, rientrando nella discrezionalità del Consiglio di Amministrazione e giustificato da motivi umani.

Ciò posto e, considerato che:

- all'avv. Samengo venne concessa, alla cessazione dell'incarico di Segretario generale della Rappresentanza dello I.N.A. in Francia, avvenuta prima del raggiungimento del 60° anno di età, una pensione vitalizia di 1.500. franchi mensili (attualmente Lit. 4.500.);
- nonostante la risoluzione del predetto rapporto, l'Istituto continuò ad avvalersi dell'opera dell'avv. Samengo quale Consulente della Rappresentanza fino alla data in cui il